CISIA sulla sentenza del Consiglio di Stato in merito alla validità dei TOLC-MED

*Soddisfazione per la sentenza 06928 del Consiglio di Stato, emessa il 1° agosto, che sancisce in via definitiva la piena legittimità del metodo messo a punto dal consorzio con l’introduzione dei TOLC-MED e VET per l’accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria 2023.*

**La sentenza del Consiglio di Stato fa completamente salvo il modello scientifico dei TOLC-MED e VET**, che CISIA ha sostenuto e difeso con determinazione; in particolare, sentenzia il CdS: *“L’equalizzazione ha proprio la finalità, attraverso la correzione dei punteggi, di attribuire a ciascun quesito il giusto peso e dunque il giusto merito”.*

Il presidente Stella e il direttore Forte*: “****Pronunciamento storico per il sistema universitario e per il Paese****. Il consorzio prosegue con convinzione nella sua attività di eccellenza al servizio del sistema universitario”.*

In questo pronunciamento i giudici hanno riconosciuto, in particolare, che *“****Le censure relative al sistema di espletamento della prova sono infondate****. Trattasi di sistemi d’esame la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Le censure non dimostrano che il metodo adottato non sia idoneo a determinare il merito del singolo candidato. Anzi****l’equalizzazione ha proprio la finalità, attraverso la correzione dei punteggi, di attribuire a ciascun quesito il giusto peso e dunque il giusto merito****. Inoltre, parte appellante non ha dimostrato che senza l’equalizzazione la prova sarebbe stata superata. La previsione di un coefficiente di equalizzazione della prova nasce dall’esigenza di equiparare prove in partenza analoghe svolte in momenti diversi e, quindi, di garantire equità di valutazione ed identica selettività nell’ambito di un sistema che consente, in un’ottica di orientamento e di implementazione della preparazione dei candidati, la ripetibilità delle prove stesse, che è possibile sostenere due volte all’anno a partire dal penultimo anno di scuola superiore. La circostanza che nella sessione di luglio siano stati somministrati quesiti già somministrati nella sessione di aprile è ragionevole, considerato che si tratta di un modello di accesso che prevede la ripetibilità delle prove”*

Il Consiglio si è pronunciato anche su un altro punto centrale del modello TOLC: *“Il riferimento alla ripartizione in sezioni delle prove resiste alle censure proposte.*

*Il modello si basa sul principio dell’analoga difficoltà delle prove proposte.*

*La difficoltà di una prova è data dall’unione delle difficoltà delle sezioni che la compongono. Di conseguenza, date due o più prove, sostenerne l’analoga difficoltà implica sostenere l’analoga difficoltà di ciascuna delle sezioni che le compongono.*

*Così le persone rispondenti vengono poste nelle medesime condizioni di svolgimento. Ne risulta la coerenza:*

*del tempo prestabilito di svolgimento di ciascuna sezione;*

*dell’ordine prestabilito con cui le sezioni si presentano all’interno del test;*

*l’omogeneità della tipologia di argomenti somministrati in ciascuna sezione del test.*

*Così una sezione (con i relativi quesiti) a cui è stato dedicato un tempo medio inferiore, perché il tempo è stato dedicato ad altra sezione, diventa mediamente più difficile.*

*Analogamente una sezione e relativi quesiti diventano mediamente più facili se a quella sezione, a quei quesiti, è dedicato un tempo superiore.*

***Il tempo identico per ciascuna sezione, nel modello Tolc, rappresenta pertanto un profilo in grado di assicurare analoga difficoltà****”*.

**Questa sentenza rappresenta per il consorzio l’atto con cui vengono confermate la validità, la correttezza e l’importanza del metodo alla base dei test CISIA**, delle innovazioni sviluppate con i TOLC-MED e VET, del lavoro di tutto lo staff e dei legali, dell’impegno delle comunità scientifiche che operano per il consorzio.

Anche per i ragazzi e le ragazze che hanno affrontato le prove nel 2023 e hanno superato il test, la sentenza è importante, perché **sancisce la totale legittimità del loro percorso e la piena fondatezza della loro richiesta di vedere riconosciuto il merito dimostrato sul campo**.